



AUBAC

Autorità di bacino distrettuale
dell'Appennino Centrale

PAI DISTRETTUALE IDRAULICO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ADOTTATE CON DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE N. 57 DEL 31 LUGLIO 2025

Confronto tra il testo adottato il 31 luglio 2025 e il testo finale (STO 2 aprile 2026)

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| 1. PREMESSA E OGGETTO..... | 2 |
| 2. INQUADRAMENTO: FINALITÀ PRIMARIA E RUOLO DELLE COMPETENZE REGIONALI | 3 |
| 3. ESITO ISTRUTTORIO E IMPOSTAZIONE SEGUITA | 4 |
| 4. FINALITÀ E CRITERI ISPIRATORI DEGLI EMENDAMENTI (MACRO-OBIETTIVI) | 5 |
| 5. INQUADRAMENTO GENERALE DELLE MODIFICHE..... | 6 |
| 6. MODIFICHE PRINCIPALI PER PARTI E ARTICOLI | 10 |
| 7. AREE MARGINALI E ALLEGATO 2 (CHIARIMENTI APPLICATIVI) | 27 |
| 8. CONCLUSIONI | 28 |

1. PREMESSA E OGGETTO

La presente Relazione illustrativa descrive e motiva le principali modifiche introdotte nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) distrettuale – assetto idraulico, predisposte a valle dell'istruttoria condotta sulle osservazioni formulate dalle Regioni e dagli altri soggetti interessati nella fase successiva all'adozione del Progetto di Piano, nonché degli esiti del confronto sviluppatosi nelle conferenze programmatiche e nelle successive interlocuzioni istituzionali.

La relazione ricostruisce in forma unitaria e consolidata il quadro delle modifiche apportate rispetto al Progetto di Piano adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con deliberazione n. 57 del 31 luglio 2025, dando conto direttamente del passaggio dal testo adottato al testo finale del 2 aprile 2026. I passaggi intermedi, che hanno avuto funzione istruttoria e redazionale, rilevano pertanto solo quali momenti del percorso di affinamento del Piano, mentre ciò che assume rilievo, ai fini dell'approvazione definitiva e dell'applicazione del PAI, è il contenuto conclusivo del testo finale.

Il testo finale:

- non altera l'impianto generale e gli obiettivi di tutela e sicurezza idraulica del PAI adottato;
- introduce interventi mirati a rafforzare chiarezza applicativa, coerenza procedimentale e omogeneità distrettuale;
- consolida il coordinamento con il quadro ordinamentale e di pianificazione, in particolare con il d.lgs. n. 152/2006 e con il d.P.R. n. 380/2001, nonché con la disciplina idraulica di settore;
- rafforza il raccordo con gli atti di competenza dell'Autorità idraulica competente, chiarendo l'operatività della clausola «ove dovuto» e la corretta distinzione tra parere AUBAC e atto di assenso/nulla osta ai fini idraulici;
- include una verifica sistematica della coerenza interna della disciplina degli interventi tra le diverse fasce (TI, P3, P2, P1 e aree a rischio), al fine di evitare incongruenze, duplicazioni o vuoti regolativi;
- chiarisce l'ambito delle aree marginali e consolida/rafforza i criteri metodologici contenuti nell'Allegato 2, garantendone un uso chiaro, logico e uniforme;
- recepisce, nel testo finale del 2 aprile 2026, l'insieme degli affinamenti progressivamente maturati nel corso dell'istruttoria e del confronto tecnico-istituzionale successivo all'adozione, ivi compresi quelli definiti nella fase conclusiva successiva al Tavolo tecnico del 31 marzo 2026, con particolare riguardo agli artt. 4,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 22, 23, 25 e 26, nonché alla razionalizzazione del corredo allegato.

Avvertenza sui riferimenti agli articoli

I riferimenti agli articoli contenuti nella presente Relazione sono aggiornati in coerenza con il testo finale pulito delle Norme tecniche di attuazione. Si precisa che, rispetto al testo adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente il 31 luglio 2025, il testo finale contiene nella Parte Quinta due ulteriori articoli, relativi alla **procedura di modifica del PAI distrettuale idraulico** e al **coordinamento con altri strumenti della pianificazione di bacino**, oggi corrispondenti agli **artt. 23 e 25** del testo finale. I successivi riferimenti agli articoli della Parte Quinta e al regime finale e transitorio risultano pertanto conseguentemente rinumerati.

2. INQUADRAMENTO: FINALITÀ PRIMARIA E RUOLO DELLE COMPETENZE REGIONALI

2.1 Finalità primaria del PAI idraulico: armonizzazione distrettuale

Il PAI distrettuale idraulico persegue come finalità primaria l'armonizzazione in ambito distrettuale delle norme d'uso e delle condizioni di ammissibilità degli interventi nelle aree a pericolosità e rischio idraulico, superando la frammentazione derivante dalla compresenza degli strumenti di pianificazione di bacino previgenti e delle relative discipline territoriali, attraverso l'adozione di una disciplina comune e uniformemente applicabile, coerente con i livelli minimi di tutela e con i principi di prevenzione e riduzione del rischio consolidati a livello nazionale. Nel quadro dell'evoluzione nazionale della pianificazione di assetto idrogeologico, il Piano richiama altresì l'impostazione consolidata a partire dal DPCM 29 settembre 1998 (c.d. decreto Sarno), quale riferimento storico-metodologico per la definizione di misure di salvaguardia e criteri di prevenzione nelle aree a rischio. Il Piano è altresì ispirato ai principi e alle previsioni della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione.

2.2 Competenze regionali e integrazione dei livelli di tutela

Nel rispetto della disciplina distrettuale e delle soglie minime comuni, è ribadito il ruolo delle Regioni in materia di governo del territorio, in coerenza con il riassetto delle funzioni amministrative di cui al d.lgs. n. 112/1998 e con i principi di riparto delle competenze e di sussidiarietà di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione. Tale quadro sorregge il principio per cui le Regioni possono adottare, attraverso i propri strumenti e provvedimenti, le misure

ritenute opportune per integrare e raccordare i livelli di tutela definiti dal PAI distrettuale con le pianificazioni regionali, assicurando coerenza interna e continuità applicativa, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni del Piano e delle relative misure di salvaguardia.

Resta inteso che tali misure regionali operano come integrazione e raccordo interno e non possono determinare riduzioni dei livelli minimi di tutela e delle salvaguardie stabilite dal PAI distrettuale. Restano inoltre fermi i raccordi con il d.lgs. n. 152/2006, con il d.P.R. n. 380/2001 e con il R.D. n. 523/1904, nonché la necessità di distinguere la compatibilità di bacino (AUBAC) dagli atti di competenza dell'Autorità idraulica competente, ove dovuti, incluso l'atto di assenso/nulla osta ai fini idraulici.

3. ESITO ISTRUTTORIO E IMPOSTAZIONE SEGUITA

Le osservazioni pervenute dalle Regioni e dai soggetti interessati sono state complessivamente molto utili e hanno consentito, nel loro insieme, di individuare un insieme organico e coerente di modifiche. Esse hanno contribuito a evidenziare punti di possibile ambiguità interpretativa, esigenze di maggiore tipizzazione procedurale e profili di coordinamento con definizioni e procedimenti di settore, nonché la necessità di rafforzare:

- la coerenza orizzontale delle prescrizioni tra fasce;
- la chiarezza del riparto tra valutazioni di bacino e atti di competenza dell'Autorità idraulica competente, inclusi gli atti di assenso/nulla osta ai fini idraulici ove dovuti;
- la corretta applicazione di criteri tecnici (tra cui quelli dell'Allegato 2) evitando utilizzi discrezionali.

AUBAC ha operato con l'obiettivo di accogliere il maggior numero possibile di osservazioni, nello spirito di collaborazione istituzionale e di condivisione tecnica che ha caratterizzato l'intero percorso di formazione del Piano, recependo le proposte che rafforzano il quadro normativo e la sua operatività senza compromettere gli obiettivi primari di tutela e sicurezza idraulica. Le osservazioni non recepite sono state valutate come non compatibili con l'impianto di salvaguardia o tali da introdurre effetti di indebolimento del presidio di sicurezza.

Le innovazioni del testo finale sono state definite con un approccio orientato a rendere la disciplina più omogenea, leggibile e applicabile a scala distrettuale. Dopo la fase partecipativa successiva all'adozione e la prima sistematizzazione istruttoria, il confronto istituzionale è proseguito sul testo emendato trasmesso il 9 marzo 2026; tra il 17 e il 25 marzo 2026 si sono svolti incontri bilaterali con Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Marche, Toscana e Lazio, cui è seguito il confronto plenario del 31 marzo 2026. Tali interlocuzioni hanno consentito di

rifinire alcuni profili tecnici e procedurali senza alterare l'impianto sostanziale già definito.

Il confronto tecnico è proseguito anche dopo la definizione del testo del 31 marzo 2026, con ulteriori limitati affinamenti conclusivi recepiti nel testo del 2 aprile 2026. Tali ulteriori modifiche non hanno inciso sull'impianto sostanziale del Piano già definito, ma hanno migliorato la chiarezza applicativa, il coordinamento procedimentale e la sostenibilità attuativa di alcune disposizioni puntuali, in particolare con riguardo al rapporto tra efficacia delle salvaguardie e adeguamento urbanistico, al perimetro dei pareri idraulici, al contenuto delle asseverazioni tecniche, alla disciplina delle infrastrutture a rete, ai locali interrati e seminterrati nelle fasce P2 e P1 e alla disciplina transitoria di alcune perimetrazioni dei bacini regionali delle Marche.

4. FINALITÀ E CRITERI ISPIRATORI DEGLI EMENDAMENTI (MACRO-OBIETTIVI)

4.1 Chiarezza applicativa e riduzione dell'ambiguità interpretativa

Precisazione di istituti, definizioni e condizioni applicative che hanno evidenziato margini di interpretazione non uniforme (es. carico antropico/urbanistico, sagoma e tolleranze, volumi tecnici e interrati, qualificazione di impianti FER e opere connesse), al fine di ridurre applicazioni difformi e contenzioso.

4.2 Razionalizzazione procedimentale e coerenza con il quadro ordinamentale

Tipizzazione della disciplina dei pareri e delle fasi istruttorie, con coerenza rispetto al d.lgs. n. 152/2006, al d.P.R. n. 380/2001, al R.D. n. 523/1904, al d.lgs. n. 112/1998 e alla normativa statale e regionale di settore.

4.3 Armonizzazione distrettuale e allineamento con il PAI frane

Allineamento metodologico e lessicale per uniformare l'impostazione e rendere più coerenti i due strumenti di stralcio (idraulico e frane), riducendo discontinuità applicative.

4.4 Verifica di coerenza della disciplina degli interventi tra le fasce

Verifica sistematica per garantire la progressività delle limitazioni e prevenire incongruenze, duplicazioni o vuoti regolativi tra TI, P3, P2, P1 e aree a rischio.

4.5 Chiarezza del lessico tecnico e delle valutazioni idrauliche

Rafforzata la distinzione tra studio idraulico, verifica di compatibilità idraulica e valutazione di compatibilità idraulica, nonché tra compatibilità di bacino e compatibilità locale.

4.6 Chiarimento applicativo su aree marginali e rafforzamento dell'Allegato 2

Chiarito che le aree marginali non operano come deroga caso per caso, ma come istituto applicabile solo con individuazione formale e pubblicazione; rafforzato l'Allegato 2 quale standard metodologico univoco per studi e verifiche.

4.7 Impostazione di sistema: due piani di giudizio, due scale, due Autorità (senza sovrapposizioni)

L'impianto del PAI distingue in modo netto la compatibilità distrettuale, valutata da AUBAC alla scala di bacino o del tratto idraulicamente significativo, dalla compatibilità locale e dalla gestione del vincolo/regime idraulico, valutate dall'Autorità idraulica competente.

4.8 Chiarimento sull'ambito di valutazione dell'Autorità idraulica competente

È stato esplicitamente chiarito l'ambito di valutazione dell'Autorità idraulica competente, uniformando e precisando l'uso dei termini Autorità idraulica e Autorità idraulica competente.

5. INQUADRAMENTO GENERALE DELLE MODIFICHE

L'istruttoria svolta sulle osservazioni formulate dalle Regioni e dagli altri soggetti interessati ha confermato la solidità dell'impianto generale del PAI idraulico adottato, evidenziando tuttavia alcuni profili suscettibili di miglioramento sotto il profilo della chiarezza applicativa, della coerenza procedimentale e dell'omogeneità distrettuale. Le modifiche introdotte nel testo finale non alterano dunque la finalità di tutela del Piano e l'impianto normativo, ma ne rafforzano la leggibilità, la certezza attuativa e il coordinamento con il quadro ordinamentale e con le competenze delle amministrazioni coinvolte.

In termini generali, il testo finale si muove lungo alcune direttrici di fondo: rafforzamento dell'armonizzazione distrettuale; migliore coordinamento con il d.lgs. n. 152/2006, con il d.P.R. n. 380/2001 e con la disciplina idraulica di settore; più netta distinzione tra valutazioni di compatibilità di bacino e atti di competenza dell'Autorità idraulica competente; chiarimento del ruolo delle aree marginali; consolidamento dell'Allegato 2 come riferimento metodologico unitario per studi e verifiche.

Sotto questo profilo, l'impianto del PAI viene reso più leggibile anche nella sua architettura di sistema: da un lato la compatibilità alla scala di bacino, affidata ad AUBAC; dall'altro la compatibilità alla scala locale e il presidio del regime idraulico e del demanio, rimessi all'Autorità idraulica competente, ove dovuto. Il testo finale punta così a ridurre sovrapposizioni, ambiguità e duplicazioni procedurali, senza indebolire le salvaguardie.

Nel testo finale del 2 aprile 2026 tali direttrici sono state ulteriormente precisate mediante chiarimenti conclusivi concernenti la permanenza dell'obbligo di adeguamento urbanistico, la delimitazione dei casi in cui è richiesto il coinvolgimento dell'Autorità idraulica competente, la più puntuale articolazione del regime istruttorio delle infrastrutture a rete, la definizione del contenuto dell'asseverazione per gli interventi privi di parere idraulico, la rimodulazione della disciplina dei locali interrati e seminterrati nelle fasce P2 e P1, il coordinamento della previsione relativa ai manufatti per la balneazione in P1 e l'introduzione di una specifica clausola cautelativa per alcune perimetrazioni dei bacini regionali delle Marche.

Parte Prima – Disposizioni generali

Le modifiche della Parte Prima sono orientate soprattutto a rafforzare l'inquadramento sistematico del Piano e a migliorarne il lessico tecnico-giuridico. In questa sezione il lavoro di revisione ha perseguito tre obiettivi principali: chiarire meglio la funzione del PAI idraulico come stralcio funzionale della pianificazione distrettuale; distinguere con maggiore nettezza tra contenuti conoscitivi e contenuti prescrittivi; consolidare un apparato definitorio più uniforme e maggiormente coerente con la normativa edilizia e con le discipline di settore.

La revisione delle definizioni assume in questa prospettiva un ruolo particolarmente rilevante, poiché molte delle criticità applicative emerse nella fase osservativa derivavano da nozioni non del tutto allineate agli usi tecnico-amministrativi consolidati o non sufficientemente esplicitate. Il testo finale rafforza pertanto il lessico di base del Piano e prepara, già nella Parte Prima, una lettura più coerente delle successive discipline di fascia.

Parte Seconda – Principi generali e prescrizioni quadro

Le modifiche della Parte Seconda riguardano soprattutto il rapporto tra il PAI e gli altri strumenti di governo del territorio, nonché la funzione dei criteri generali di assetto idraulico come base di riferimento per la disciplina e per i successivi aggiornamenti del Piano. In questa sezione l'intervento emendativo mira a chiarire che l'efficacia delle salvaguardie del PAI non è subordinata all'adeguamento degli strumenti urbanistici, pur restando necessario il loro progressivo allineamento secondo le competenze regionali e locali.

Sotto il profilo sostanziale, la riscrittura dell'art. 6 costituisce uno dei punti più significativi dell'intera revisione, poiché supera un'impostazione eccessivamente rigida del regime transitorio e la sostituisce con un modello più realistico, più coerente con gli ordinamenti regionali e più governabile sul piano amministrativo. Parallelamente, viene consolidato il

valore della cartografia ufficiale del Piano, anche in ambiente WebGIS, quale riferimento per recepimenti, trasposizioni e aggiornamenti.

Parte Terza – Prescrizioni per le fasce di pericolosità e disposizioni per le aree a rischio

La Parte Terza rappresenta il nucleo centrale delle modifiche normative. Qui l'intervento emendativo è stato indirizzato a verificare in modo sistematico la coerenza interna della disciplina degli interventi tra le diverse fasce di pericolosità, con l'obiettivo di eliminare incongruenze, duplicazioni, formulazioni eccessivamente generiche o possibili vuoti regolativi. In questa sezione il testo finale non modifica la logica di tutela del Piano, ma ne affina la struttura, rendendola più selettiva, graduata e leggibile.

Le innovazioni più significative riguardano quindi la migliore articolazione della disciplina tra fascia di tutela integrale, P3, P2 e P1; la più chiara distinzione tra interventi non consentiti, interventi consentiti con parere AUBAC e/o con atto dell'Autorità idraulica competente e interventi consentiti senza parere PAI; la precisazione del regime di specifiche categorie ricorrenti di intervento, quali impianti FER, parcheggi, volumi interrati e seminterrati, manufatti agricoli, infrastrutture, attività estrattive di cava, cambi d'uso e interventi sugli edifici esistenti. Ne deriva una disciplina più proporzionata e più difendibile, in cui la graduazione tra le fasce è resa più coerente e il raccordo con la gestione del rischio più esplicito.

In questa stessa Parte si colloca anche il chiarimento sull'istituto delle aree marginali, che il testo finale sottrae a ogni possibile uso come deroga puntuale o valutazione caso per caso, ricondotto invece a un procedimento formale di individuazione cartografica e pubblicazione. Si rafforza così la funzione dell'Allegato 2 come standard metodologico uniforme, evitando che esso possa essere utilizzato come strumento di riclassificazione implicita delle fasce al di fuori delle procedure del Piano.

Parte Quarta – Ambiti di attenzione ed interventi idraulici

Le modifiche della Parte Quarta sono rivolte soprattutto a rendere più chiari il ruolo di alcuni ambiti peculiari e la funzione degli interventi idraulici nel sistema del Piano. In questa sezione il testo finale rafforza la gestione degli ambiti di bonifica e dei sistemi di scolo meccanico, chiarisce la funzione di presidio transitorio delle aree di attenzione e dei corsi d'acqua non ancora mappati — qualificate espressamente come aree di attenzione di prima approssimazione, di natura cautelativa e istruttoria — e precisa meglio il significato di

disposizioni come quella sull'invarianza idraulica, che resta norma di indirizzo e coordinamento e non duplicazione della disciplina regionale vigente.

Un'attenzione particolare è dedicata anche agli interventi di mitigazione e all'estrazione di materiale inerte dall'alveo. In entrambi i casi, la revisione chiarisce meglio il rapporto tra obiettivi di riduzione del rischio, criteri tecnici di verifica e raccordo con gli eventuali atti di competenza idraulica. In questo modo la Parte Quarta viene resa più coerente con l'impianto generale del Piano e con la distinzione tra compatibilità di bacino e verifica locale.

Parte Quinta – Disposizioni comuni di coordinamento, aggiornamento delle fasce di pericolosità e modifiche al Piano, norme transitorie e finali

La Parte Quinta è quella nella quale il testo finale introduce i chiarimenti procedurali più rilevanti. L'obiettivo perseguito è duplice: da un lato, rendere più certa e tracciabile la gestione degli aggiornamenti cartografici e delle modifiche del Piano; dall'altro, chiarire meglio il regime di coordinamento con gli strumenti previgenti e la disciplina del passaggio tra vecchio e nuovo assetto normativo. In questa sezione si rafforza quindi la capacità del PAI di funzionare come strumento distrettuale unitario anche sotto il profilo procedimentale.

Rispetto al testo adottato il 31 luglio 2025, la Parte Quinta risulta inoltre ampliata per effetto dell'inserimento di due ulteriori articoli, oggi corrispondenti all'art. 23 – “Procedura di modifica del PAI distrettuale idraulico” e all'art. 25 – “Coordinamento con altri strumenti della pianificazione di bacino”. Particolarmente importante è, inoltre, la riscrittura dell'art. 22, che precisa tempi ed effetti dell'aggiornamento cartografico, la decorrenza dell'efficacia del decreto segretariale dalla prima pubblicazione su uno dei BUR interessati, l'irrelevanza sospensiva di eventuali interlocuzioni tecniche e il raccordo con la pubblicazione nel WebGIS e con l'informazione alla CIP. Altrettanto significativa è l'introduzione dell'art. 23, che tipizza la procedura per le modifiche normative o non cartografiche del PAI e consente di governarle in modo ordinato senza riattivare impropriamente l'intera procedura di approvazione del Piano.

Sempre nella Parte Quinta, il testo finale chiarisce meglio il coordinamento con altri strumenti di pianificazione di bacino, oggi disciplinato dall'art. 25, esplicitando il regime di compatibilità con specifici piani stralcio previgenti; rafforza inoltre, con l'art. 26, la clausola finale di armonizzazione distrettuale, disciplinando con maggiore precisione cessazione di efficacia, disapplicazioni, regime transitorio dei procedimenti pendenti ed entrata in vigore del nuovo PAI, nonché introducendo una disciplina espressa per i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso e gli altri provvedimenti relativi a interventi di mitigazione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del nuovo PAI o all'approvazione di successivi

aggiornamenti cartografici. Si tratta di modifiche essenziali per ridurre il rischio di incertezze applicative e conflitti interpretativi nella fase di passaggio.

Allegati – Funzione metodologica e istruttoria

Le modifiche agli Allegati si collocano nella stessa logica di chiarimento applicativo e rafforzamento del riparto delle competenze. L'Allegato 1 viene precisato nella parte relativa ai requisiti documentali minimi delle istanze di parere, ai fini della dichiarazione di completezza e procedibilità da parte dell'Ente procedente, eliminando ogni presupposto documentale di tipo sequenziale rispetto agli atti di assenso o nulla osta ai fini idraulici. Ove, ai sensi delle Norme, siano richiesti entrambi i pareri, l'istanza è trasmessa contestualmente ai rispettivi enti competenti ovvero gli atti sono acquisiti in Conferenza di servizi, preservando la distinzione tra la valutazione di compatibilità a scala di bacino e l'eventuale atto di competenza idraulica locale. L'Allegato 2 viene consolidato come standard metodologico univoco per gli studi idrologico-idraulici e per le verifiche di compatibilità, chiarendo meglio la relazione tra studio, verifica tecnica e valutazione di compatibilità e distinguendo più nettamente il piano metodologico da quello provvedimentoale.

In questa prospettiva, gli Allegati non sono meri apparati tecnici di supporto, ma componenti essenziali del funzionamento del Piano, perché contribuiscono a uniformare la qualità delle istruttorie, a ridurre la discrezionalità applicativa e a rendere più trasparente il rapporto tra valutazioni di AUBAC e competenze dell'Autorità idraulica competente. Nel testo finale del 2 aprile 2026 il contenuto ricognitivo relativo alla corrispondenza delle classi di pericolosità idraulica tra PAI distrettuale e strumenti previgenti non è più mantenuto come allegato normativo autonomo del Piano. I relativi contenuti restano illustrati nella Relazione generale. Nel testo finale pulito, conseguentemente, l'Allegato 3 è costituito dall'“Elenco dei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idraulico principale”. La specifica disciplina cautelativa relativa alle perimetrazioni a unica fascia esondabile dei bacini regionali delle Marche è stata invece espressamente ricondotta all'art. 26, comma 4.

6. MODIFICHE PRINCIPALI PER PARTI E ARTICOLI

Parte Prima – Disposizioni generali (Artt. 1-4)

Art. 1 – Ambito, finalità e contenuti

Principali innovazioni:

- rafforzato l'inquadramento ordinamentale del PAI come stralcio funzionale di pianificazione distrettuale e chiarito il rapporto con la pianificazione di bacino/distrettuale;
- precisate finalità e contenuti, con formulazioni più robuste e coerenti con l'obiettivo di tutela e sicurezza idraulica e con la necessità di uniformità distrettuale;
- chiariti raccordi e riferimenti sistematici con gli altri strumenti di distretto e con i criteri metodologici richiamati dagli Allegati.

Ratio e impatto: Rafforzamento della base sistematica del Piano e riduzione di letture estensive o eterogenee; maggiore chiarezza su oggetto e finalità dello stralcio.

Art. 2 – Efficacia e riferimento ad altre prescrizioni

Principali innovazioni:

- rafforzata la disciplina dell'efficacia, con estensione dell'immediata efficacia anche ad articoli con funzione di salvaguardia e gestione di ambiti di attenzione, in aggiunta al perimetro già previsto nel testo adottato;
- riformulata la clausola sulle disposizioni più restrittive: restano ferme solo se coerenti e non in contrasto con il PAI e la pianificazione distrettuale, superando formule generiche;
- chiarito il perimetro applicativo delle salvaguardie rispetto agli adempimenti urbanistici successivi.

Ratio e impatto: Maggiore certezza applicativa e omogeneità distrettuale; riduzione del rischio di conflitti tra livelli normativi e di contenzioso interpretativo.

Art. 3 – Elaborati di Piano

Principali innovazioni:

- chiarita la struttura degli elaborati e il valore dei diversi livelli informativi;
- precisato che le aree a potenziale rischio significativo di alluvione concorrono al quadro conoscitivo ma non introducono di per sé nuovi divieti o prescrizioni;
- rafforzati i criteri del riferimento cartografico ufficiale in coerenza con la pubblicazione e l'accessibilità digitale (WebGIS).

Ratio e impatto: Riduzione di ambiguità su componenti conoscitive e componenti prescrittive; maggiore trasparenza e uniformità del riferimento cartografico.

Art. 4 – Definizioni

Principali innovazioni:

- raccordo alle definizioni edilizie uniformi ai soli fini delle NTA;
- ridefinizione operativa di carico antropico e carico urbanistico (presenza media e, ove pertinente, massima; accertamento della variazione anche in procedimenti autocertificati e nei casi non assoggettati a titolo espresso);
- introduzione e rafforzamento di definizioni chiave: impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili FER, impianti fotovoltaici FV (copertura vs terra, opere connesse), centrali di produzione di energia, infrastrutture e opere accessorie;
- precisazioni su sagoma, volumi tecnici/interrati/seminterrati e condizioni di applicabilità, per ridurre ambiguità istruttorie;
- i precisazione espressa sul divieto di incremento del carico urbanistico solo nei casi previsti dalle Norme, riferimento alla gestione del sovralluvionamento nelle manutenzioni idrauliche ordinarie, coordinamento della definizione di sagoma nelle componenti orizzontale e verticale, e introduzione della definizione di stabilimenti balneari come categoria non autonoma ma ricondotta alle tipologie già disciplinate dal Piano.

Ratio e impatto: Aumento dell'istruibilità delle pratiche e riduzione del contenzioso interpretativo mediante definizioni ancorate a criteri verificabili e coerenti con la disciplina delle fasce.

Parte Seconda – Principi generali e rapporti con la pianificazione (Artt. 5-6)

Art. 5 – Criteri generali di assetto idrologico e idraulico

Principali innovazioni:

- rafforzati criteri di impostazione generale e coerenza tra interventi, quadro conoscitivo e obiettivi distrettuali;
- chiariti flussi informativi e aggiornamento del quadro esigenziale (Regioni ed enti competenti), introducendo una disciplina più robusta rispetto a inerzie informative;
- rafforzato il raccordo tra programmazione degli interventi e misure non strutturali/gestionali, evitando letture riduttive del Piano come mero divieto.

Ratio e impatto: Maggiore capacità di indirizzo del Piano e migliore governabilità della programmazione; riduzione del rischio di istruttorie incoerenti per carenza di informazioni condivise.

Art. 6 – Rapporti con la pianificazione urbanistica e territoriale

Principali innovazioni:

- riformulazione complessiva per chiarire la prevalenza delle salvaguardie PAI e la loro immediata efficacia indipendentemente dall'adeguamento urbanistico;
- inserito un comma di chiarimento operativo (recepimento/ adeguamento/ conformazione; adempimenti; efficacia non subordinata agli adempimenti);
- eliminati i termini rigidi (6/9 mesi) e la sequenza sostitutiva d'ufficio, sostituiti da un impianto più coerente con gli ordinamenti regionali;
- eliminata la soglia secca dei 12 mesi per la conclusione delle procedure previgenti, introducendo regime tracciato su 24 mesi e possibile estensione di 12 mesi su comunicazione regionale con cronoprogramma;
- chiarita l'ufficialità della cartografia (anche WebGIS) quale riferimento per recepimenti e trasposizioni;
- integrato il comma 3 chiarendo che il termine di dodici mesi ha natura ordinatoria ai fini della conformazione, che permane l'obbligo di adeguamento e che restano fermi i poteri sostitutivi e gli strumenti di intervento previsti dalla normativa statale e regionale;
- integrato il comma 5 qualificando la verifica di compatibilità come accertamento tecnico-istruttorio di coerenza e introducendo il monitoraggio e la verifica regionale dell'avvenuto adeguamento;
- confermato e reso più netto il principio per cui, decorso il termine di dodici mesi per l'adeguamento, permane in capo agli enti competenti l'obbligo di adeguare gli strumenti urbanistici al PAI, restando fermi i poteri sostitutivi e gli strumenti di intervento previsti dalla normativa statale e regionale.

Ratio e impatto: Maggiore governabilità del regime transitorio e riduzione di conflitti con le discipline regionali; certezza sull'efficacia immediata delle salvaguardie e maggiore effettività dell'obbligo di adeguamento urbanistico, chiarito nel suo carattere non decadenziale ma ordinatorio ai fini della conformazione.

Approfondimento – Art. 6 (analisi delle differenze e ratio degli emendamenti)

L'art. 6 è stato oggetto di revisione rilevante per assicurare chiarezza applicativa, coerenza procedimentale e governabilità dei regimi transitori.

(a) Prevalenza del PAI e clausola sulle disposizioni più restrittive. È stata resa più esplicita la prevalenza della disciplina PAI in materia di pericolosità e rischio idraulico e relative salvaguardie, precisando che eventuali disposizioni più restrittive di altri strumenti o atti restano ferme solo se coerenti e non in contrasto con il PAI e con la pianificazione distrettuale.

(b) Chiarimento concettuale su recepimento/adempimenti ed efficacia immediata. È stato introdotto un chiarimento operativo sul significato di recepimento, adeguamento e conformazione, sulla natura degli adempimenti e sull'immediata efficacia delle misure di salvaguardia del PAI, non subordinata agli adempimenti di recepimento.

(c) Eliminazione dei termini rigidi e della sequenza sostitutiva d'ufficio. Rispetto al testo adottato, sono stati eliminati i termini rigidi e l'automatismo di adeguamento d'ufficio, sostituendoli con un impianto più coerente con gli ordinamenti regionali: termine ordinatorio per l'adeguamento, permanenza dell'obbligo e richiamo ai poteri sostitutivi e strumenti di intervento previsti dalle norme statali e regionali.

(d) Regime transitorio sugli strumenti previgenti. È stata superata la soglia secca dei dodici mesi per la conclusione delle procedure di coerenza o compatibilità previste dalla pianificazione previgente, sostituendola con un impianto più realistico: 24 mesi per la conclusione delle procedure, possibile mantenimento del regime transitorio per ulteriori 12 mesi in presenza di istruttoria regionale formalmente avviata e comunicata ad AUBAC con finalità esclusivamente informative e di coordinamento.

(e) Qualificazione della verifica di compatibilità e monitoraggio regionale. Nel testo finale è stato infine meglio esplicitato che la verifica di compatibilità degli strumenti urbanistici ha natura di accertamento tecnico-istruttorio di coerenza e che le Regioni assicurano, secondo i rispettivi ordinamenti, il monitoraggio e la verifica dell'avvenuto adeguamento.

Parte Terza – Disciplina delle fasce di pericolosità e delle aree a rischio (Artt. 7–13)

Art. 7 – Articolazione delle fasce e principi di disciplina

Principali innovazioni:

- rafforzata la cornice concettuale (riduzione del rischio anche tramite limitazione dell'esposizione e della vulnerabilità);

- riformulata la disciplina della Fascia TI con ancoraggio a riferimenti fisici e criteri applicativi più chiari;
- introdotto e chiarito l'istituto delle aree marginali, con regola chiave: non applicazione caso per caso ma solo previa individuazione formale cartografica e pubblicazione;
- rafforzato il raccordo tra disciplina delle fasce e condizioni di sicurezza e misure previste dalle NTA;
- precisato il rapporto con gli eventuali atti di assenso/nulla osta ai fini idraulici dell'Autorità idraulica competente, ove dovuti;
- introdotto il chiarimento che le valutazioni di compatibilità idraulica dell'Autorità idraulica competente sono richieste solo nei casi previsti dalle NTA e/o ove dovuti ai sensi della disciplina statale e regionale applicabile, e che per gli interventi ricadenti nelle Sezioni D degli artt. 8, 9, 10 e 11 restano fermi gli obblighi di asseverazione e di verifica istruttoria da parte dell'ente competente, senza necessità di parere o nulla-osta dell'Autorità idraulica competente, salvo quanto diversamente disposto dal R.D. n. 523/1904 o dalla disciplina regionale applicabile.

Ratio e impatto: Uniformità applicativa e riduzione della discrezionalità, con maggiore tracciabilità e più chiara delimitazione del perimetro dei pareri idraulici. La modifica rafforza infatti la distinzione tra disciplina di Piano, valutazioni di compatibilità idraulica locale e regime del vincolo idraulico, evitando letture generalizzanti e chiarendo che, per gli interventi delle Sezioni D, l'assenza del parere dell'Autorità idraulica competente non comporta assenza di presidio tecnico, restando fermi gli obblighi di asseverazione e di verifica istruttoria previsti dalle Norme.

Chiarimento applicativo – “previo”, “ove dovuto”, assenso/nulla osta (Art. 7)

La cornice applicativa è stata chiarita distinguendo: (a) i casi in cui l'acquisizione di valutazioni o atti è richiesta dalle NTA; (b) i casi in cui l'atto dell'Autorità idraulica competente è richiesto ove dovuto dalla normativa statale e regionale di settore.

Nei casi in cui ricorrano i presupposti del vincolo ai sensi del R.D. 523/1904 e della disciplina regionale applicabile, la valutazione dell'Autorità idraulica competente si formalizza nell'atto di assenso/nulla osta ai fini idraulici. È stato così evitato il duplice equivoco per cui ogni intervento disciplinato dal PAI comporti automaticamente l'acquisizione dell'atto ex R.D. 523/1904 e, all'opposto, che in assenza di obbligo dell'atto non siano dovute le verifiche o condizioni previste dalle NTA.

Nel testo finale del 2 aprile 2026 tale impostazione è stata ulteriormente rafforzata mediante una formulazione espressa del comma 8 che, da un lato, esclude ogni lettura generalizzante secondo cui qualunque intervento ammesso nelle fasce richiederebbe sempre un parere o un nulla-osta dell’Autorità idraulica competente e, dall’altro, chiarisce che il mancato assoggettamento a tale parere non comporta assenza di presidio tecnico nei casi disciplinati dalle Sezioni D, per i quali restano fermi gli obblighi di asseverazione e di verifica istruttoria previsti dalle Norme.

Art. 8 – Fascia TI (Tutela Integrale)

Principali innovazioni:

- rafforzati divieti e limitazioni coerenti con la ratio di tutela integrale, con chiarimenti su interventi ammessi e condizioni;
- chiarita e resa più selettiva la disciplina per FER/FV (coperture vs terra, opere connesse), chiudendo varchi interpretativi che potevano consentire occupazioni a terra incompatibili con TI;
- uniformata e precisata l’asseverazione tecnica e la qualificazione del professionista, con distinzione tra casi soggetti a titolo e casi non soggetti;
- ricollocati i parcheggi a raso dalla sezione dei divieti con eccezione implicita alla sezione degli interventi consentiti previa verifica idraulica;
- introdotta una disciplina espressa per manutenzione straordinaria, ampliamento o nuova costruzione di infrastrutture stradali comunali;
- spostata la demolizione senza ricostruzione dalla sezione priva di parere alla sezione soggetta a verifica dell’Autorità idraulica competente;
- ulteriormente tipizzata la disciplina delle infrastrutture a rete, distinguendo tra i casi di interferenza dell’opera con la sezione fluviale di deflusso della piena di riferimento e/o con le opere idrauliche presenti, ricondotti alla Sezione B, e i casi di non interferenza, ricondotti alla Sezione C;
- è stato inoltre precisato, nella Sezione D, il contenuto dell’asseverazione richiesta per gli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico, chiarendo che essa deve attestare il rispetto delle condizioni e limitazioni di fascia e, ove pertinenti, dei criteri di compatibilità idraulica di cui all’art. 20, comma 2.

Ratio e impatto: Maggiore coerenza con l’obiettivo di tutela integrale, riduzione delle interferenze con le dinamiche di piena e aumento della difendibilità istruttoria del testo,

anche mediante una più chiara distinzione tra casi richiedenti il doppio presidio istruttorio, casi riservati alla valutazione locale e casi privi di parere ma comunque assistiti da adeguato supporto asseverativo.

Art. 9 – Fascia P3 (Pericolosità elevata)

Principali innovazioni:

- consolidata la progressività rispetto a TI, chiarendo gli interventi vietati e quelli ammissibili con condizioni;
- ricollocati i parcheggi a raso nella sezione degli interventi consentiti previa verifica idraulica locale;
- spostata la disciplina delle modifiche e degli ampliamenti di attività estrattive già autorizzate dalla sezione C alla sezione B, assoggettandola anche a parere AUBAC;
- soppressa la clausola finale sul cambio d'uso connesso in sezione C, perché ridondante rispetto al meccanismo generale dell'art. 4, lett. f);
- migliorato il regime di alcune fattispecie ricorrenti, incluse quelle connesse alla fruizione litoranea e costiera;
- precisata la disciplina delle infrastrutture a rete, distinguendo espressamente tra interventi interferenti con la sezione di deflusso della piena o con le opere idrauliche, ricondotti alla Sezione B, e interventi non interferenti, ricondotti alla Sezione C;
- è stato inoltre precisato, nella Sezione D, il contenuto dell'asseverazione richiesta per gli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico.

Ratio e impatto: Disciplina più proporzionata e applicabile, rafforzamento del presidio istruttorio per interventi a possibile impatto sovralocale e maggiore coerenza del sistema, anche mediante una più leggibile graduazione tra doppio presidio istruttorio, verifica locale e interventi assistiti da asseverazione.

Art. 10 – Fascia P2 (Pericolosità media)

Principali innovazioni:

- migliorata la leggibilità delle condizioni di ammissibilità e delle verifiche richieste;
- rafforzata la coerenza con P3 e P1, evitando salti o vuoti per tipologie di intervento;

- spostati gli impianti fotovoltaici a terra o su pali e gli impianti eolici, limitatamente alle zone individuate dalla norma sulla base di criteri tecnici di bassa combinazione battente-velocità per lo scenario TR200 e poste ad almeno 150 m dalla sponda o dal rilevato arginale, dalla sezione C alla sezione B, con parere AUBAC e verifica locale;
- introdotta una disciplina positiva per modifiche o ampliamenti di attività estrattive già autorizzate, mantenendo fermo il divieto di nuove attività estrattive;
- precisata la nozione di stralci esecutivi o estensioni funzionalmente unitarie, purché non qualificabili come autonomi nuovi siti estrattivi;
- introdotta, nella Sezione C, una deroga selettiva per i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti già dotati di locali seminterrati o interrati legittimamente assenti, quando l'intervento sia finalizzato al miglioramento o all'adeguamento sismico dell'edificio, consentendo il mantenimento o il ripristino dei predetti locali senza incremento della relativa consistenza planivolumetrica, con destinazione d'uso non abitativa e non commerciale, assenza di permanenza continuativa di persone, contestuali soluzioni di protezione idraulica e assenza di incremento dei fattori di esposizione e vulnerabilità al rischio rispetto allo stato legittimo preesistente;
- è stata inoltre precisata la disciplina delle infrastrutture a rete, distinguendo tra casi di interferenza con la sezione fluviale di deflusso della piena di riferimento e/o con le opere idrauliche presenti, ricondotti alla Sezione B, e casi di non interferenza, ricondotti alla Sezione C;
- nella Sezione D è stato chiarito il contenuto dell'asseverazione richiesta per gli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico.

Ratio e impatto: Maggiore uniformità tra territori e riduzione di interpretazioni divergenti; chiarimento del regime delle attività estrattive e degli impianti FER in contesti di media pericolosità; introduzione di una deroga eccezionale e selettiva che evita di scoraggiare interventi di sostituzione edilizia orientati alla sicurezza sismica, mantenendo al contempo un elevato presidio di tutela idraulica.

Art. 11 – Fascia P1 (Pericolosità bassa)

Principali innovazioni:

- chiarita la disciplina per gli interventi più comuni in ambiti P1, con razionalizzazione di condizioni e documentazione richiesta;

- spostati gli impianti fotovoltaici a terra o su pali e gli impianti eolici dalla sezione C alla sezione B, in ragione del loro possibile rilievo di scala di bacino e delle interferenze determinate anche dalle opere connesse;
- ricollocate le opere stagionali e temporanee integralmente rimovibili senza permanenza notturna dalla sezione C alla sezione D;
- introdotta una disciplina espressa per opere stagionali con permanenza notturna di persone, assoggettandole a verifica dell’Autorità idraulica competente e a coerenza con la protezione civile per lo scenario TR500;
- introdotto un presidio specifico per i cambi d’uso verso funzioni ad alta vulnerabilità degli occupanti e una disciplina espressa per i cambi d’uso ordinari con incremento del carico;
- integrata la disciplina della ristrutturazione edilizia con ampliamenti nelle componenti verticale ed orizzontale e clausola sugli adeguamenti normativi obbligatori;
- introdotta, nella Sezione C, una nuova fattispecie che consente, nei casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, la realizzazione di volumi interrati o seminterrati con destinazione d’uso non abitativa e non commerciale, purché privi di permanenza continuativa di persone, corredati da contestuali soluzioni di protezione idraulica atte a garantire l’assenza di allagamenti e realizzati nel rispetto delle condizioni di fascia;
- è stata inoltre allineata la formulazione relativa ai manufatti edilizi strettamente funzionali alla balneazione, agli stabilimenti balneari o alla fruizione turistico-ricreativa del litorale, esplicitando il richiamo alla coerenza con gli strumenti di pianificazione degli arenili e con gli altri strumenti di settore vigenti;
- nella Sezione D è stato precisato il contenuto dell’asseverazione richiesta per gli interventi per i quali il Piano non richiede parere idraulico.

Ratio e impatto: Semplificazione ordinata per i casi ricorrenti e coerenza di sistema, con presidio mirato sui casi che presentano maggiore vulnerabilità degli occupanti anche in fascia a più bassa pericolosità; introduzione di una apertura regolata per gli interrati e seminterrati nei casi di demolizione e ricostruzione, coerente con il minore livello di pericolosità della fascia e comunque assoggettata a parere dell’Autorità idraulica competente.

Affinamenti su categorie specifiche di intervento (artt. 8-11)

Opere stagionali e temporanee – Il testo è stato affinato nella qualificazione delle condizioni di ammissibilità delle opere stagionali e delle strutture dirette a soddisfare esigenze obiettive, contingenti e temporanee, con particolare riguardo alla necessità di evitare

permanenze notturne di persone e incrementi significativi dell'esposizione di persone e beni in area allagabile.

Manufatti leggeri e strutture temporanee in strutture ricettive all'aperto – È stato rafforzato il collegamento tra l'ammissibilità di tali elementi e la preesistenza legittima della struttura ricettiva all'aperto, chiarendo che la deroga non può tradursi in nuove localizzazioni, ampliamenti o incrementi della capacità insediativa.

Recinzioni murarie – È stata integrata la disciplina delle recinzioni murarie, precisando che esse sono ammissibili solo purché non comportino significativo ostacolo al deflusso né aggravio delle condizioni di pericolosità e rischio al contorno.

Pavimentazione di spazi pertinenziali e parcheggi – È stato chiarito il rapporto tra il riferimento alle aree di sosta nelle opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni di pertinenza e la distinta disciplina dei parcheggi, precisando che le prime non possono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi parcheggi o all'ampliamento di parcheggi esistenti.

Manufatti edilizi strettamente funzionali alla balneazione – È stata introdotta, nelle Sezioni C delle fasce P3, P2 e P1, una specifica previsione relativa agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di manufatti edilizi strettamente funzionali alla balneazione, agli stabilimenti balneari o alla fruizione turistico-ricreativa del litorale, coordinata con la nuova definizione di stabilimenti balneari dell'art. 4. Nel testo finale del 2 aprile 2026 la formulazione della previsione in fascia P1 è stata ulteriormente allineata a quella già presente nelle fasce P3 e P2, mediante l'esplicito richiamo alla coerenza con gli strumenti di pianificazione degli arenili e con gli altri strumenti di settore vigenti.

Barriere architettoniche – Nel testo finale è stato chiarito il regime della fattispecie, mantenendola in Sezione C in P2 e ricollocandola invece dalla Sezione C alla Sezione D in P1, in coerenza con la minore pericolosità della fascia.

Flessibilità procedurale nelle Sezioni C – Nelle Sezioni C delle discipline di fascia è stato chiarito che, nei casi previsti dalla disciplina regionale applicabile, la valutazione di compatibilità idraulica può essere resa dall'amministrazione procedente o dall'ente cui la medesima disciplina attribuisce tale funzione, migliorando l'adattabilità del testo ai diversi assetti ordinamentali regionali.

Art. 12 – Aree a rischio (R4-R1) e criteri di gestione

Principali innovazioni:

- rafforzato il raccordo tra livelli di rischio e tipologie di intervento, chiarendo quando la riduzione del rischio e/o della pericolosità è obiettivo specifico dell'intervento;

- precisate condizioni e priorità per interventi di mitigazione e misure non strutturali, in coerenza con le fasce e con gli obiettivi di Piano;
- chiarito il ruolo del livello di rischio come driver per la selezione delle condizioni di sicurezza e delle misure gestionali da assicurare nelle istruttorie e negli atti di competenza.

Ratio e impatto: Migliore leggibilità del legame rischio-intervento e maggiore tracciabilità delle condizioni; riduzione di ambiguità istruttorie.

Art. 13 – Ambito costiero

Principali innovazioni:

- rafforzato l’approccio tecnico per contesti complessi di interazione tra dinamiche fluviali, marine e costiere;
- chiarito il coordinamento con strumenti regionali e settoriali di gestione della costa, evitando duplicazioni competenziali;
- precisato che, nelle sovrapposizioni, prevale l’approccio più cautelativo e che gli studi devono considerare scenari combinati ove pertinenti;
- migliorato il raccordo con la disciplina degli stabilimenti balneari e dei manufatti strettamente funzionali alla balneazione.

Ratio e impatto: Riduzione delle incertezze nelle aree di sovrapposizione e maggiore robustezza tecnica.

Parte Quarta – Ambiti di attenzione, bonifica e opere/interventi idraulici (Artt. 14–19)

Art. 14 – Ambiti di bonifica e sistemi di scolo

Principali innovazioni:

- rafforzata l’operatività delle disposizioni in ambiti a criticità non pienamente rappresentabili dalle sole fasce P1–P3;
- chiariti ruoli informativi e aggiornamenti sul funzionamento di opere di scolo e sollevamento e sulle relative criticità.

Ratio e impatto: Colma un gap di gestione degli scenari alluvionali e migliora la gestione del rischio in aree a scolo meccanico e infrastrutture di bonifica.

Art. 15 – Aree di attenzione / ambiti specifici

Principali innovazioni:

- chiarita la funzione di salvaguardia e indirizzo, con presidi applicativi e condizioni per interventi e trasformazioni;
- qualificate le aree come ambiti di attenzione di prima approssimazione, con natura esclusivamente cautelativa e istruttoria e non costituenti perimetrazione definitiva della pericolosità idraulica;
- esplicitata la natura provvisoria dell'applicazione della disciplina P3 nelle more della classificazione ai sensi dell'art. 22.

Ratio e impatto: Maggiore uniformità applicativa in ambiti non pienamente coperti da perimetrazioni di pericolosità e migliore tenuta giuridica della previsione cautelativa.

Art. 16 – Invarianza idraulica

Principali innovazioni:

- chiarito il coordinamento con la disciplina regionale;
- precisate le azioni di indirizzo.

Ratio e impatto: Riduce incertezze sull'applicazione della disciplina vigente.

Art. 17 – Interventi di difesa idraulica e opere di mitigazione

Principali innovazioni:

- chiarito che, per opere di difesa idraulica, l'obiettivo specifico è la riduzione dei livelli di rischio e/o pericolosità, con verifica del conseguimento;
- rafforzato il raccordo con studi e criteri dell'Allegato 2 e con la programmazione degli interventi.

Ratio e impatto: Aumenta la robustezza dell'istruttoria prestazionale sulle opere e la verificabilità dei risultati.

Art. 18 – Criteri per estrazione inerti

Principali innovazioni:

- chiariti i criteri di indirizzo per la programmazione e la valutazione delle attività di estrazione di materiale inerte dall'alveo;
- esplicitato il raccordo con le eventuali competenze dell'Autorità idraulica competente;
- precisato che restano fermi gli eventuali atti di assenso o nulla osta ai fini idraulici previsti dalla normativa vigente.

Ratio e impatto: Migliora la capacità di indirizzo e la coerenza distrettuale nella programmazione e chiarisce il coordinamento procedimentale con i titoli idraulici eventualmente necessari.

Art. 19 – Aree demaniali

Principali innovazioni:

- introdotto collegamento con previsioni del codice civile;
- rafforzate le condizioni di sdemanializzazione e le prescrizioni per le concessioni.

Ratio e impatto: Coerenza con le disposizioni legislative e maggiore operatività applicativa.

Parte Quinta – Pareri, procedure, aggiornamenti e disposizioni finali (Artt. 20–26)

Art. 20 – Oggetto dei pareri di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente

Principali innovazioni:

- chiarito l'oggetto del parere AUBAC come valutazione di compatibilità a scala di bacino;
- chiarita la distinzione rispetto agli atti di competenza dell'Autorità idraulica competente, incluso l'atto di assenso/nulla osta ai fini idraulici ove dovuto, evitando sovrapposizioni tra scala distrettuale e locale;
- nel testo finale il raccordo con le discipline di fascia è stato reso più leggibile, senza alterare l'impianto sostanziale del riparto tra compatibilità di bacino e compatibilità locale.

Ratio e impatto: Chiarezza su competenze e oggetti; riduzione di duplicazioni e incremento della certezza istruttoria.

Art. 21 – Modalità di richiesta ed espressione del parere AUBAC

Principali innovazioni:

- riformulato il comma 2 per chiarire che, nei procedimenti di edilizia privata, la richiesta di parere ad AUBAC è presentata esclusivamente dall’Ente procedente competente;
- precisato che la richiesta è procedibile e completa solo se corredata della documentazione minima di cui all’Allegato 1;
- eliminato l’obbligo di trasmettere ad AUBAC l’atto di assenso/nulla osta ai fini idraulici quale presupposto documentale della richiesta;
- chiarito che, ove siano richiesti entrambi i pareri, l’Ente procedente trasmette l’istanza contestualmente ai rispettivi enti competenti ovvero acquisisce gli atti in Conferenza di servizi.

Ratio e impatto: Supera la logica sequenziale degli atti e rende più lineare e difendibile il procedimento.

Art. 22 – Aggiornamenti cartografici e procedure tecniche

Principali innovazioni:

- riorganizzata la procedura di aggiornamento cartografico con maggiore tracciabilità;
- chiarite le modalità di pubblicazione e aggiornamento, anche tramite WebGIS, e i presidi di uniformità applicativa;
- definita la cornice procedurale per recepire aggiornamenti e correzioni in modo ordinato.

Ratio e impatto: Riduce incertezze sugli aggiornamenti e consolida la base cartografica ufficiale.

Art. 23 – Procedura di modifica del PAI distrettuale idraulico

Principali innovazioni:

- tipizzata la procedura di modifica o integrazione del PAI idraulico, includendo anche la governance di documenti tecnico-applicativi senza riattivare impropriamente l’intera procedura di Piano.

Ratio e impatto: Maggiore certezza e legittimità procedurale delle revisioni regolative.

Art. 24 – Consultazione preliminare di AUBAC e accordi di collaborazione

Principali innovazioni:

- precisata la funzione della consultazione preliminare quale strumento di orientamento tecnico non vincolante e non sostitutivo dei procedimenti formali di parere;
- esplicitata la possibilità di promuovere accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, università e altri soggetti istituzionali;
- inclusi espressamente gli ordini professionali territorialmente competenti tra i soggetti con cui promuovere attività di formazione specialistica e rafforzamento delle capacità tecniche diffuse sul territorio.

Ratio e impatto: Migliora la definizione della natura e dei limiti della consultazione preliminare e rafforza il presidio tecnico-amministrativo territoriale.

Art. 25 – Coordinamento con altri strumenti della pianificazione di bacino

Principali innovazioni:

- chiarito che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le prescrizioni del PAI distrettuale, le disposizioni riguardanti la disciplina dell’assetto idraulico contenute in specifici piani stralcio relativi ad aree particolari del distretto;
- esplicitato il riferimento al Piano stralcio per il lago Trasimeno (PS2), al Piano stralcio per il lago di Piediluco (PS3) e al V stralcio funzionale per il tratto metropolitano del Tevere – PS5;
- rafforzato il coordinamento tra PAI distrettuale e discipline previgenti compatibili, evitando sovrapposizioni o incertezze sul quadro normativo applicabile.

Ratio e impatto: Aumenta la certezza sul regime normativo vigente nelle aree interessate da pianificazione stralcio previgente.

Art. 26 – Cessazione di efficacia e disapplicazioni, norme transitorie e finali

Principali innovazioni:

- rafforzata la clausola di armonizzazione distrettuale: disapplicazione delle previsioni previgenti che richiedevano pareri o atti AUBAC non previsti dalle nuove NTA;
- salvaguardati i soli pareri e le modalità espressamente disciplinati dal nuovo impianto, in particolare dagli artt. 20–21;

- ridotta la stratificazione di atti endoprocedimentali non necessari, in coerenza con l'obiettivo di semplificazione e uniformità applicativa;
- chiarito il regime transitorio applicabile ai procedimenti amministrativi già avviati alla data di entrata in vigore del Piano;
- introdotta una disciplina espressa per i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso e gli altri provvedimenti comunque denominati relativi a interventi di mitigazione del rischio idraulico risalenti nel tempo;
- introdotta, all'art. 26, comma 4, una specifica disciplina cautelativa per le perimetrazioni a unica fascia esondabile definita su base morfologica dei bacini regionali delle Marche, identificate nelle mappe di pericolosità con apposita campitura, prevedendo l'applicazione in via cautelativa della disciplina della fascia P3 nelle more della definizione degli effettivi livelli di pericolosità secondo gli scenari e le metodologie previste dalle presenti Norme. Tale previsione si coordina con la soppressione dell'Allegato 3 quale allegato normativo autonomo, mantenendo nella Relazione generale i contenuti ricognitivi di corrispondenza con il quadro previgente e ricollocando nel corpo delle Norme la specifica clausola transitoria necessaria per i bacini regionali delle Marche.

Ratio e impatto: Rafforza l'omogeneità distrettuale, riduce duplicazioni e incertezze applicative e assicura maggiore certezza del diritto nella fase di passaggio tra disciplina previgente e nuovo PAI distrettuale. L'introduzione di tale previsione rafforza, inoltre, un presidio transitorio e cautelativo per alcune perimetrazioni storiche dei bacini regionali delle Marche non ancora pienamente riallineate al nuovo impianto metodologico del Piano.

Allegato 1 – Requisiti documentali per la richiesta di parere ad AUBAC

Principali innovazioni:

- riorganizzata e precisata la documentazione minima ai fini della dichiarazione di completezza/procedibilità dell'istanza di parere;
- confermato che lo studio idraulico e la relazione idrologico-idraulica, ove richiesti dalla disciplina dell'area o fascia, devono essere redatti e sottoscritti secondo le specifiche competenze e in conformità ai criteri dell'Allegato 2;
- eliminato, in coerenza con la modifica dell'art. 21, il requisito di allegare o trasmettere ad AUBAC l'atto di assenso/nulla osta ai fini idraulici.

Ratio e impatto: Rafforza la coerenza procedimentale e riduce i casi di istruttorie a cascata.

Allegato 2 – Criteri per studi e verifiche idrologico-idrauliche

Principali innovazioni:

- rafforzato come standard metodologico univoco per studio idraulico e verifica di compatibilità, con contenuti minimi, scenari, quote, assunzioni modellistiche e confronto ante/post operam;
- chiarito l'uso del criterio H-v e i presupposti e limiti per l'eventuale individuazione di aree marginali;
- rafforzato il collegamento tra esiti dello studio o verifica e condizioni della disciplina di fascia, evitando applicazioni discrezionali;
- precisato che l'applicazione dei criteri, incluso il criterio di combinazione H-v, non determina di per sé riclassificazioni caso per caso delle fasce, ma costituisce riferimento metodologico per studi e verifiche.

Ratio e impatto: Aumenta confrontabilità e qualità degli elaborati tecnici; riduce discrezionalità e contenzioso; rende più tracciabile la catena istruttoria.

Razionalizzazione del corredo allegato e ricollocazione dei contenuti ricognitivi

Nel testo finale del 2 aprile 2026 il contenuto dell'Allegato 3, relativo alla corrispondenza delle classi di pericolosità tra PAI distrettuale e strumenti previgenti, non è più mantenuto come allegato normativo autonomo del Piano in quanto non più funzionale al Piano definitivo. I relativi contenuti ricognitivi restano comunque illustrati nella Relazione generale a scopo di memoria di corrispondenza con gli strumenti di pianificazione previgenti, mentre la specifica disciplina cautelativa relativa alle perimetrazioni a unica fascia esondabile dei bacini regionali delle Marche è stata espressamente ricondotta, nel testo finale pulito, all'art. 26, comma 4. La modifica risponde a un'esigenza di razionalizzazione del corredo allegato e di eliminazione di duplicazioni, senza incidere sulla disciplina sostanziale del Piano né sui criteri generali di corrispondenza tra classi di pericolosità.

7. AREE MARGINALI E ALLEGATO 2 (CHIARIMENTI APPLICATIVI)

7.1 Aree marginali: natura, perimetro e modalità di approvazione

Le aree marginali sono porzioni che, pur ricadendo in fasce di pericolosità, presentano condizioni idrauliche di margine secondo criteri tecnici dell'Allegato 2. La versione finale

chiarisce che: (i) non costituiscono deroga né riclassificazione “caso per caso” attivabile dal singolo proponente; (ii) diventano operative solo se formalmente individuate mediante aggiornamento cartografico degli elaborati del Piano e rese conoscibili tramite pubblicazione, anche WebGIS; (iii) in assenza di formale individuazione e pubblicazione, resta applicabile integralmente la disciplina della fascia originaria.

Procedura di formalizzazione/approvazione: l'individuazione delle aree marginali avviene come aggiornamento cartografico di natura tecnico-ricognitiva, applicando in modo vincolato i criteri dell'Allegato 2, ed è formalizzata con decreto del Segretario Generale, con pubblicazione e piena conoscibilità sul sito istituzionale e tramite WebGIS; per tale specifica tipologia di aggiornamento non opera una fase osservativa autonoma, restando fermo l'obbligo di pubblicazione e trasparenza.

7.2 Allegato 2: standard tecnico per studio e verifica; base per le valutazioni delle Autorità

L'Allegato 2 è stato rafforzato quale riferimento metodologico univoco che: disciplina studio idrologico-idraulico e verifica di compatibilità (contenuti, impostazioni, restituzioni, standard minimi) a carico del proponente, ove richiesti; costituisce base tecnico-istruttoria per la valutazione dell'Autorità idraulica competente e per il parere AUBAC quando richiesto; standardizza aspetti minimi quali scenari, quote, assunzioni modellistiche, confronto ante/post operam, interferenze, invaso/deflusso, misure di mitigazione e condizioni di sicurezza, raccordandoli alla disciplina delle fasce.

8. CONCLUSIONI

La versione finale del PAI distrettuale idraulico consolida l'impianto del Piano adottato e ne rafforza la chiarezza regolativa, la tenuta procedimentale, la coerenza interna della disciplina degli interventi tra le diverse fasce e la corretta applicazione dell'istituto delle aree marginali. Essa rafforza inoltre il corretto raccordo con il R.D. n. 523/1904, con il d.lgs. n. 112/1998 e con gli atti di competenza dell'Autorità idraulica competente, ove dovuti, inclusi i relativi atti di assenso o nulla osta ai fini idraulici.

Le modifiche confluite nel testo finale del 2 aprile 2026, ricondotte nella presente Relazione a un quadro unitario rispetto al testo adottato del 31 luglio 2025, incidono in particolare sui seguenti profili: chiarezza definitoria; adeguamento degli strumenti urbanistici; perimetro dei pareri di AUBAC e dell'Autorità idraulica competente; articolazione della disciplina delle infrastrutture a rete; contenuto dell'asseverazione tecnica negli interventi privi di parere idraulico; disciplina dei locali interrati e seminterrati nelle fasce P2 e P1; maggiore precisione della disciplina costiera e dei manufatti funzionali alla balneazione; natura e funzione delle

aree di attenzione; tracciabilità degli aggiornamenti del Piano; disciplina dei titoli e degli atti relativi a opere di mitigazione risalenti nel tempo; presidio cautelativo per le perimetrazioni previgenti dei bacini regionali delle Marche; razionalizzazione del corredo allegato, ivi compresa la soppressione del previgente contenuto ricognitivo sulle corrispondenze tra classi di pericolosità come allegato normativo autonomo e la ricollocazione delle relative previsioni nel corpo delle Norme e nella Relazione generale.

Nella Parte Quinta, il testo finale rafforza in modo particolare la governabilità procedimentale del Piano. La riscrittura dell'art. 22 rende più certa la disciplina degli aggiornamenti cartografici; l'introduzione dell'art. 23 tipizza la procedura di modifica del PAI distrettuale idraulico; l'art. 25 chiarisce il coordinamento con altri strumenti della pianificazione di bacino; l'art. 26, infine, disciplina in modo più organico cessazione di efficacia, disapplicazioni, regime transitorio e finale, nonché i titoli e gli atti relativi a interventi di mitigazione del rischio idraulico risalenti nel tempo.

Le modifiche proposte sono pertanto finalizzate a incrementare l'efficacia applicativa delle salvaguardie e la certezza istruttoria, mantenendo invariati i presidi sostanziali di tutela e sicurezza idraulica che costituiscono l'asse portante del Piano e assicurando, al contempo, l'omogeneizzazione distrettuale delle regole d'uso nel rispetto delle competenze regionali di governo del territorio e dei necessari raccordi con le pianificazioni regionali.

Il testo così consolidato è pertanto idoneo a essere sottoposto all'approvazione definitiva quale esito di un processo partecipato, tecnicamente istruito e coerente con il quadro normativo vigente, nel quale le modifiche intervenute tra il 31 luglio 2025 e il 2 aprile 2026 sono ricondotte a un quadro regolativo più chiaro, più uniforme e più robusto sotto il profilo applicativo.